

Oggetto: - Inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette -

IL VICEDIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che dispone, tra l'altro, l'incorporazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, che assume la denominazione di "Agenzia delle dogane e dei monopoli";

Vista la determinazione n. 6835 R.I., del 20 marzo 2013, concernente l'assetto organizzativo riconducibile all'area di attività già dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni ed integrazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale;

Vista la determinazione n. 31223 R.I., del 1° dicembre 2012, con la quale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha delegato il Vicedirettore dell'Agenzia ad adottare gli atti ed i provvedimenti amministrativi in precedenza definiti a firma del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, e successive modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Vista l'istanza del 26 febbraio 2014 con la quale la British American Tobacco Italia Spa ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Rothmans of London Silver";

Vista l'istanza del 3 marzo 2014 con la quale la Imperial Tobacco Italia Srl ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita della marca di sigarette "Jps Gold";

Vista l'istanza del 18 marzo 2014 con la quale la Moderno Opificio del Sigaro Italiano Spa, in nome e per conto della Grand River Enterprises GmbH, ha chiesto l'iscrizione nella tariffa di vendita delle marche di sigarette "Mark 1" e "Couture Slim";

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella A)- sigarette – allegata alla determinazione direttoriale 25 febbraio 2014 pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in data 26 febbraio 2014, e che per la British American Tobacco Italia Spa, la Imperial Tobacco Italia Srl e la Grand River Enterprises GmbH è modificata come disposto dall'articolo 1, comma 2, della stessa determinazione direttoriale del 25 febbraio 2014, in esecuzione dell'ordinanze del Tar del Lazio, rispettivamente, n. 2434/2013, n. 2033/2013 e n.. 3167/2013;

Considerato che occorre procedere, in conformità alle richieste inoltrate dalla British American Tobacco Italia Spa, dalla Imperial Tobacco Italia Srl e dalla Moderno Opificio del Sigaro Italiano Spa ai sensi dell'articolo 39 – quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, all'inserimento di dette marche di sigarette nella tariffa di vendita di cui alla citata tabella A)- sigarette –;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

La marche di sigarette di seguito indicate sono inserite nella tariffa di vendita risultante dalla tabella di ripartizione indicata in premessa, in conformità ai rispettivi prezzi di vendita richiesti dal fornitore:

TABELLA A - SIGARETTE						
MARCA	Confezione	Mg/ nicotina	Mg/ catrame	Mg/ monossido di carbonio	Euro/Kg convenzionale	Euro/ confezione
COUTURE SLIM FULL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	0,70	8,00	8,00	200,00	4,00
COUTURE SLIM SILVER 0,1	astuccio da 20 pezzi	0,10	1,00	1,00	200,00	4,00
JPS GOLD	astuccio da 20 pezzi	0,60	8,00	8,00	200,00	4,00
MARK 1 SILVER	astuccio da 20 pezzi	0,40	4,00	5,00	200,00	4,00
MARK 1 WHITE	astuccio da 20 pezzi	0,10	1,00	1,00	200,00	4,00
ROTHMANS OF LONDON SILVER 20	cartoccio da 20 pezzi	0,40	4,00	5,00	200,00	4,00

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le disposizioni della presente determinazione si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Roma, 15 aprile 2014

IL VICEDIRETTORE DELL'AGENZIA
Luigi Magistro
F.TO MAGISTRO